|  |  |
| --- | --- |
| Art. 5 attuale | Art. 5 modificato |
| Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all’interessato per le vie di rito:money change, phone center, internet point, money tranfer esclusivi o prevalenti;  | Le attività sotto indicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di SCIA – Istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all’interessato per le vie di rito:money change, phone center, internet point, money tranfer;   |
| Art. 6 attuale | Art. 6 modificato |
| E’ consentito l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare (attività anche non prevalente), sia come nuove attività che per trasferimento di attività esistenti o ampliamento delle medesime che abbiano i seguenti requisiti ….. | E’ consentito l’insediamento di esercizi commerciali al dettaglio del settore merceologico alimentare, sia come nuove attività che per trasferimento di sede, trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda, nonchè l’ ampliamento delle medesime che abbiano i seguenti requisiti …… |
| Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi, freschi o confezionati a banco, restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da “scaffale”. | Dovranno essere caratterizzati dalla vendita di prodotti sfusi e, se freschi, confezionati “a banco”, restando in via residuale altri prodotti preconfezionati da “scaffale”. |
|  | Art. 6 bis “Attività non prevalente del settore alimentare (area rossa + area gialla) |
|  | Negli esercizi commerciali del settore merceologico non alimentare e in attività artigianali, è autorizzabile un’attività di vendita di beni alimentari di qualità e non deperibili, per una superficie massima del 10% della superficie netta di vendita e, comunque, non superiore a 10 mq, purchè marginale rispetto all’attività prevalente.Deve essere, comunque, garantito il rispetto di quanto previsto ai punti d) ed e) dell’art. 6. |